

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

LEGGE REGIONALE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 11/4/85, N. 18"

*Consiglio Regionale
della Puglia*

*Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)*

RELATORE: Cons. DI GIOIA

Relatore

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 11/4/85, N. 18"

Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

l'esigenza di assolvere ai sempre più numerosi compiti richiesti ai Gruppi Consiliari, connessa alla necessità di ottenere una sempre maggiore partecipazione, richiede accresciute risorse finanziarie.

Pertanto le somme e i servizi messi a disposizione dei Gruppi Consiliari dalla Legge 18/85, sono diventate del tutto insufficienti alla funzionalità e alle esigenze degli stessi.


Si è ritenuto, quindi, formulare una nuova proposta di Legge volta a incrementare i finanziamenti ai Gruppi, incrementi che, tuttavia, risultano sempre di molto inferiori ai fondi stanziati, sempre per i Gruppi, in altre Regioni.

A tal proposito, vedasi L.R. Piemonte n. 51/86, L.R. Lazio n. 54/86, L.R. Emilia n. 20/86.

La presente legge si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio.

IL RELATORE

Pasquale DI GIOIA



**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 1

L'art. 2 della L.R. 11 aprile 1985, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari la Regione Puglia assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio Regionale:

a) una quota di:

- f. 1.350.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
- f. 2.300.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- f. 3.700.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;

b) una quota fissa di f. 275.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all'aggiornamento:

- f. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
- f. 800.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- f. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri.

cep { I contributi indicati nel precedente comma sono erogati a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri si effettua dall'inizio dell'anno finanziario. Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal trimestre immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Art. 2.

(Norma finanziaria)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, con decorrenza gennaio 1987, ammontante a complessive lire 117.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1987:

Parte II Spesa

Variazione in aumento:

	Competenza	Cassa
- Cap. 0001100 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari - L.R. n.11 del 5/9/72; n.26 del 17/8/74; n.45 del 28/5/75 e successive modificazioni ed integrazioni".	117.000.000	117.000.000

Variazione in diminuzione:

- Cap. 1602080 "Fondo globale per il funzionamento di leggi regionali da modificare, integrare o abrogare".	117.000.000	117.000.000
---	-------------	-------------

Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 77.. DEL 23/10/87...

1. La II Commissione ha esaminato nella/la seduta/le del...23/10/87..... i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 21/10/87.....: p.d.l. Ufficio di Presidenza "Modifiche ed integrazioni della L.R. 11/4/85, n. 18".

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole
Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata all'unanimità.....

5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: ..Di Gioia.....

Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione Istituzionale Permanente
L. 10.10.1987 n. 18

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.19/P del 16.11.1987

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 16.11.87 il seguente atto, trasmesso dalla II^a Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 26.10.87.

- L.R. "Modifiche ed integrazioni della L.R. 11/4/85, n.18".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sul
Compendio dell'atto il seguente parere:

della Puglia

favorevole, nel testo/^{riformulato di cui all'art.2} di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Iafrate, Mariella, Augelli, Mansueto, Massa
fra.

contrari:

di astensione:

Em